



COMUNE DI CORBARA

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84010 - Tel. 081.913801
Fax 081.930056

Cod. Fisc. e Part. IVA 00335600656

COPIA

ESTRATTO - VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 23/06/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 23 giugno, alle ore 21:30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Corbara a seguito di avvisi diramati dal Sindaco in data 12/06/2014 prot. n.3038, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta di prima convocazione.

Presiede la Seduta il Sig. DOTT. PIETRO PENTANGELO, Sindaco

Consiglieri assegnati n. 9 - In carica n. 9 - Presenti n. 8 compreso il Sindaco all'atto dell'apertura di seduta nelle persone dei signori:

	Presente	
1- PENTANGELO PIETRO.....	SI	SINDACO
2- CASO ANTONIO	SI	CONSIGLIERE
3- LOMBARDI MARIA GRAZIA.....	NO	"
4- INGENITO MASSIMO	SI	"
5- CIPRIANO FERNANDO.....	SI	"
6- GIORDANO BENITO.....	SI	"
7- FONTANA SERENA.....	SI	"
8- DEL PEZZO SABATO	NO	"
9- GARGANO LORENZO.....	SI	"
10-SERRAPICA MARIO.....	SI	"

Partecipa il Segretario Comunale, DOTT. VITTORIO MARTINO

Sono presenti gli Assessori: D'Antuono, Caso e Milione

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

SINDACO: "Vi ho detto che cosa è la TASI, questa tassa sui servizi indivisibili; è un tributo che colpisce questi servizi. Ha la novità che colpisce, trattandosi di servizi, sia i proprietari degli immobili sia coloro che lo posseggono sulla base di un contratto che può essere di locazione, di comodato o di quant'altro. Le aliquote che abbiamo stabilito sono: 2 per mille per quanto riguarda l'abitazione principale, l'1 per mille per quanto riguarda gli altri fabbricati. Alla luce del fatto che le rendite catastali del nostro territorio sono non eccessivamente alte il tributo si dovrebbe ridurre in pochissime decine di euro. Ripeto, la proporzione della spettanza è il 70% per i proprietari e il 30% per gli inquilini. Anche qui lo Stato aveva concesso ai comuni la possibilità di incrementare fino al 3,3 per mille, ma è stata un'ipotesi a cui noi abbiamo rinunciato. Quindi, vi porto all'approvazione la proposta".

Il Consiglio Comunale prende atto della proposta presentata dal Sindaco e procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che appare opportuno provvedere all'approvazione della proposta di approvazione delle aliquote della TASI. Anno 2014.

VISTO che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta di delibera, in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, I comma, del D. Lgs. n. 267/2000 T.U. E.E.L.L.

VISTO che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta di delibera, in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, I comma, del D. Lgs. n. 267/2000 T.U. E.E.L.L.

ACQUISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole resa per alzata e seduta: Votanti n. 8 - Favorevoli n. 5 - Contrari n. 1 (Gargano) - Astenuti n. 2 (Giordano, Serrapica).

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di determinare per l'anno 2014 le aliquote TASI per il tributo sui servizi indivisibili nelle seguenti misure:
 - Aliquota 2,00 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, nonché gli immobili assimilati, come definite e dichiarate ai fini IMU;
 - Aliquota 1 per mille per tutti gli altri immobili produttivi e strumentali agricoli, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D. L. n. 557/1993 e successive modifiche;

- Nel caso in cui l'abitazione sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 30% della tassa complessivamente dovuta per l'immobile. La restante parte, nella misura del 70%, è a carico del titolare del diritto reale;
3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, il 1 gennaio del 2014;
 4. Di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

DELIBERA ALTRESI'

Con separata votazione favorevole espressa per alzata di mano: votanti n. 8 - Favorevoli n. 6 - Contrari n. 1 (Gargano) - Astenuti n. 2 (Giordano, Serrapica), data l'urgenza, di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000, T. U. E. E. L. L.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione aliquote TASI Anno 2014.

IL SINDACO

- **Letta** la relazione istruttoria;
- **Visto** il D. Lgs. 267/2000;
- **Vista** la Legge di stabilità n. 147/2013;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Propone al Consiglio Comunale

1. Di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di determinare per l'anno 2014 le aliquote per il tributo sui servizi indivisibili nelle seguenti misure:
 - Aliquota 2,00 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, nonché gli immobili assimilati, come definite e dichiarate ai fini IMU;
 - Aliquota 1 per mille per tutti gli altri immobili produttivi e strumentali agricoli, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D. L. n. 557/1993 e successive modifiche;

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 30% della tassa complessivamente dovuta per l'immobile. La restante parte, nella misura del 70%, è a carico del titolare del diritto reale;

3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, il 1 gennaio del 2014;
4. Di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Corbara, 16/6/2014

Il Sindaco

Dott. Pietro Pentangelo



Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267/2000.

Corbara, 16/6/2014

Il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria

Dott. Luigi Troiano




=====

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267/2000.

Corbara, 16/6/2014

Il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria

Dott. Luigi Troiano



COMUNE DI CORBARA
Provincia di Salerno

OGGETTO: Approvazione Aliquote Tasi. Anno 2014. Relazione istruttoria.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01.01.2014, basata su due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali

Premesso che la IUC è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi comunali indivisibili;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che il comma 704, dell'art. 1, della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Tares);

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- Commi da 639 a 640 IUC
- Commi da 641 a 668 TARI
- Commi da 669 a 681 TASI
- Commi da 682 a 705 TARI/TASI

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobili. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

678. I fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite massimo dell'1 per mille.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui al citato art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive

modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro, il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio Comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31/05/2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodo precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Visto il D.L. n. 16 del 06.03.2014 art.1 comma 1 lettera a) con il quale si è aggiunto al comma 677 citato il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art.13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.13 del citato D.L. n. 201/2011".

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa come da seguente elenco dettagliato, con indicazione dei relativi costi complessivi di riferimento:

Pubblica Illuminazione	€ 69.600,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, manutenzione)	€ 4.200,00
Servizi di Polizia Locale	€ 42.500,00
Servizi di protezione civile	€ 4.000,00
Servizi Cimiteriali	€ 4.500,00

Servizi anagrafe e Stato Civile	€ 12.100,00
Servizi socio-assistenziali	€ 10.000,00
Totale	€ 146.900.00

Ritenuto opportuno

- Applicare l'aliquota del 2,00 per mille alle abitazioni principali e relative pertinenze, nonché agli immobili assimilati, come definiti e dichiarati ai fini IMU;
- Applicare l'aliquota del 1,00 per mille per tutti gli altri immobili produttivi e strumentali agricoli, così come definiti dall'art. 9, comma 3bis, del DL n. 557/1993 e successive modifiche;
- Di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali;
- Ribadire che la TASI non è un'entrata vincolata alla copertura integrale dei servizi;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione consiliare comunica la presente relazione istruttoria al Sindaco per i provvedimenti consequenziali.

Corbara, 5/6/2014

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott. Luigi Troiano)



Prot. N. 3196 del 23/06/14

VADEDETTO

Comune di Corbara
Organo monocratico di revisione

Verbale n. 35 del 20 giugno 2014

Oggetto: Parere sulla "Relazione istruttoria per l'approvazione delle aliquote TA.S.I. – anno 2014".

L'organo di revisione monocratico

- Vista la "Relazione Istruttoria per l'approvazione delle aliquote TA.S.I. per l'anno 2014", fatta pervenire dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio economico finanziario;
- Visto l'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale - al comma 1, lettera b), n. 7 - prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra l'altro, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;
- Visto l'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di Previsione, con effetto a partire dal mese di gennaio a cui il medesimo bilancio di Previsione fa riferimento;
- Rilevato che, a far data dal mese di gennaio 2014, è in vigore l'**Imposta Unica Comunale (I.U.C.)**, i cui presupposti impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di immobili (alla loro natura e al loro valore) e, dall'altro, all'erogazione e alla fruizione dei servizi Comunali;
- Verificato che, secondo lo schema introdotto dal Legislatore, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) risulta composta di 3 tributi:
 1. **Imposta Municipale Propria (I.M.U.)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle ricadenti nelle tipologie catastali A1, A8 e A9), le cui regole applicative ricalcano la normativa precedente, seppure con talune modifiche sostanzialmente connesse ai regimi di esenzione dal tributo, come riscritte all'articolo 1, comma 707, della Legge n. 147/2013;
 2. **Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.)**, tributo riferito ai servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale, come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria), di aree scoperte, nonché, di quelle edificabili;
 3. **Tariffa Rifiuti (T.A.R.I.)**, tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, il cui presupposto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e le aree comuni condominiali;
- Esaminata e condivisa la proposta di "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi da 639 a 737, della Legge n. 147/2013, con il quale vengono disposti disciplina e modalità di gestione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), suddivisa nelle seguenti parti:
 - ✓ **TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI** - costituito da 4 articoli;
 - ✓ **TITOLO 2 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)** - costituito da 14 articoli;
 - ✓ **TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)** - costituito da 26 articoli;


- ✓ **TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)** - costituito da 9 articoli;
- ✓ **TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI** - costituito da 13 articoli;
- Constatato che - ai sensi e per gli effetti del dispositivo normativo contenuto ai commi da 639 a 737 della Legge n. 147/2013 - il Regolamento sulla disciplina dell'Imposta Unica Comunale esplica la propria efficacia a decorrere dal 01/01/2014;
- Visti, in particolare, i commi da 669 a 692 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) che disciplinano, nello specifico, la T.A.S.I.;
- Visto il D.L. n. 16 del 06.03.2014, art. 1, comma 1, lettera a), con il quale si è aggiunto al comma 677 il seguente periodo *"Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art.13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.13 del citato D.L. n. 201/2011"*;
- Preso atto che il Responsabile Economico Finanziario ha ritenuto opportuno suggerire:
 - ✓ l'applicazione dell'aliquota del **2,00 per mille** alle abitazioni principali e relative pertinenze, nonché agli immobili assimilati, come definiti e dichiarati ai fini IMU;
 - ✓ l'applicazione dell'aliquota del **1,00 per mille** per tutti gli altri immobili produttivi e strumentali agricoli, così come definiti dall'art. 9, comma 3bis, del DL n. 557/1993 e successive modifiche;
 - ✓ di **non avvalersi** della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali;
- Visto quanto disposto, in argomento, dallo Statuto Comunale, dal vigente Regolamento Comunale di contabilità e dal D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

per quanto di sua competenza, parere favorevole all'adozione, da parte del Comune di Corbara, della "Relazione Istruttoria per l'approvazione delle aliquote Tasi – anno 2014", per come prima richiamata e trasmessa.

Li, 20 giugno 2014.

L'ORGANO DI REVISIONE





COMUNE DI CORBARA

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84010 - Tel. 081.913801

Fax 081.930056

Cod. Fisc. e Part. IVA 00335600656

Estratto - Verbale della Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 21 DEL 23/06/2014

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to DOTT. PIETRO PENTANGELO, Sindaco

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. VITTORIO MARTINO

Copia in carta semplice per uso amministrativo.

Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale in data 01 LUG. 2014 e vi rimarrà pubblicata per **15** giorni consecutivi fino al 16 LUG. 2014.

Dalla Residenza Comunale, addì 01 LUG. 2014



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'